

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

(2004/849/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'autorizzazione data dalla presidenza, assistita dalla Commissione, in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere negoziati riguardanti l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
- (2) Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell'accordo siglato il 25 giugno 2004.
- (3) L'accordo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno applicare tali disposizioni a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo.
- (4) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è d'uopo applicare, *mutatis mutandis*, le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁽¹⁾, alle relazioni con la Svizzera fin dalla firma dell'accordo.

(5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽²⁾.

(6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽³⁾.

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e dei documenti connessi, consistenti nell'atto finale, nell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti è approvata in nome dell'Unione europea, fatta salva la conclusione.

I testi dell'accordo e dei documenti connessi sono acclusi alla presente decisione⁽⁴⁾.

⁽²⁾ GU L 131, dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 64, del 7.3.2002, pag. 20.

⁽⁴⁾ Documento del Consiglio 13054/04 accessibile su <http://register.consilium.eu.int>.

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e i documenti connessi in nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione.

Articolo 3

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell'accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano una base giuridica nell'ambito del trattato sull'Unione europea o nella misura in cui la decisione 1999/436/CE⁽¹⁾ abbia determinato che avevano tale base giuridica.

Articolo 4

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

2. Prima di prendere parte, conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 10 dell'accordo, a una decisione del comitato misto istituito da quest'ultimo, le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio si riuniscono in seno al Consiglio al fine di determinare se possa essere adottata una posizione comune.

Articolo 5

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 nonché l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), prima frase, di quest'ultimo sono applicati provvisoriamente in attesa della sua entrata in vigore.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.